

ILCONSIGLIO SNPA

- VISTO** che, ai sensi dell'art.13 della Legge 132/2016 ed al fine di promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema nazionale, è istituito il Consiglio del Sistema Nazionale (di seguito Consiglio SNPA), presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA;
- VISTO** il Regolamento di Funzionamento del Consiglio SNPA approvato con Delibera n. 13/2017 del 31 maggio 2017;
- VISTA** l'approvazione del Programma Triennale delle attività SNPA 2018-2020 nella seduta del Consiglio SNPA del 4 aprile 2018;
- VISTA** la delibera 46/2019 del 12 febbraio 2019 con cui è stata approvata la procedura SNPA di approvazione delle convenzioni di cui all'art. 3, comma 3 della L. 132/2016;
- CONSIDERATO** che all'interno del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente vi è la necessità di adottare regole condivise per conseguire obiettivi di razionalizzazione, armonizzazione ed efficacia della attività e dei dati derivanti dalle funzioni assegnate al Sistema dall'art. 3 della L.132/16;
- CONSIDERATO** che in data 28 marzo 2018 è stato sottoscritto l'Accordo Quadro tra ISPRA e INGV, in cui, tra le specifiche materie possibili oggetto di convenzione, sono contemplati gli "studi e analisi di idrogeochimica in pozzi e sorgenti";
- CONSIDERATO** che in applicazione del Piano Triennale SNPA 2018-2020 adottato con Delibera n. 33 del 4 aprile 2018 dal Consiglio Nazionale del Sistema, è stato appositamente istituito, all'interno del Tavolo Istruttorio del Consiglio (TIC) II "Controlli e Monitoraggi", il Sottogruppo Operativo SO II/03-07 "Monitoraggio idrogeochimico per analisi integrata di pericolosità geologiche";
- CONSIDERATO** che in data 3 ottobre 2018 il Consiglio Nazionale del SNPA ha attivato i Gruppi di lavoro, le Reti dei Referenti tematici e i Sottogruppi Operativi, tra i quali il SO II/03-07 "Monitoraggio idrogeochimico per analisi integrata di pericolosità geologiche", a cui aderiscono ARPA Emilia Romagna, ARPA Toscana,





ARPA Piemonte, ARPA Liguria, ARPA Campania e ARPA Calabria, oltre ISPRA, a cui è affidato il coordinamento;

- VISTE** la trasmissione ai Direttori ARPA, da parte del Direttore ISPRA, della Nota sulla Firma della Convenzione con INGV sul monitoraggio idrogeochimico e del testo della Convenzione stessa, preliminarmente al Consiglio SNPA del 12 Febbraio u.s., nonché l'assenza di rilievi di merito durante la relativa discussione tenutasi in sede di Consiglio;
- VISTO** il mandato alla sottoscrizione della Convenzione conferito al Presidente dal Consiglio SNPA per via telematica in data 8 aprile 2019;
- RITENUTO** di adottare la Convenzione tra ISPRA-SNPA e INGV stipulato in data 7 maggio 2019;
- VISTO** l'art. 8 del Regolamento del Consiglio SNPA che definisce la rilevanza anche esterna delle deliberazioni del Consiglio, la loro immediata esecutività, fatta salva la possibilità di prevedere nel medesimo provvedimento una diversa efficacia temporale;

DELIBERA

1. Di ratificare la sottoscrizione della Convenzione ISPRA-SNPA e INGV, che è parte integrante della presente delibera;
2. di ritenere il presente atto, ai sensi dell'art. 8 del predetto Regolamento di funzionamento, immediatamente esecutivo; per il territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano è applicato nel rispetto delle disposizioni dello statuto di autonomia speciale, delle relative norme di attuazione e della sentenza 212/2017 della Corte Costituzionale;
3. di dare mandato ad ISPRA di pubblicare il predetto atto sul sito www.snpambiente.it;
4. di dare altresì mandato ad ISPRA di trasmetterlo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Roma, 9 maggio 2019

Il Presidente
Stefano Laporta

CONVENZIONE

TRA

L'*Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia* di seguito denominato "INGV", con sede e domicilio fiscale in Roma, via di Vigna Murata 605, Codice Fiscale e Partita I.V.A 06838821004, agli effetti del presente atto rappresentata/o, in virtù del Decreto del MIUR n. 276 del 27 aprile 2016 dal Presidente dell'INGV, Prof. Carlo Doglioni, nato a Feltre (BL), il 25/01/1957

E

Il **Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente**, di seguito denominato "SNPA", agli effetti del presente atto rappresentato dal Presidente dell'ISPRA e del Consiglio SNPA, Dott. Stefano Laporta, nato a Lecce (LE) il 28 giugno 1967, domiciliato per la carica presso ISPRA, con sede in Roma via Vitaliano Brancati n. 48

PREMESSO CHE:

- con l'articolo 28 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133, recante "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*", è stato istituito l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) a cui sono state attribuite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM;
- con la Legge 28 giugno 2016, n 132 è stato istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) del quale fa parte l'ISPRA e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente;
- ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 132/16, il Consiglio del Sistema Nazionale è presieduto dal Presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle Agenzie e dal Direttore Generale dell'ISPRA;
- l'ISPRA svolge le funzioni di indirizzo e di coordinamento tecnico del Sistema Nazionale ai sensi dell'art. 6 della Legge 28 giugno 2016, n 132, al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema Nazionale, con il contributo e la partecipazione di tutte le componenti del Sistema, nell'ambito del Consiglio SNPA;
- l'ISPRA svolge attività conoscitiva, di controllo, monitoraggio e valutazione e le connesse attività di ricerca e sperimentazione; attività di consulenza strategica, di assistenza tecnica e

scientifica nonché di informazione, divulgazione, educazione e formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture, e alla gestione dei rifiuti;

- ai sensi dell'art. 3, comma 1, della suddetta Legge n. 132/2016, il Sistema Nazionale svolge funzioni di monitoraggio, controllo, ricerca, supporto tecnico e attività istruttoria in materia ambientale;
- ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge n. 132/2016 *“Le funzioni di cui al comma 1 possono essere svolte, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche mediante convenzioni stipulate con enti pubblici competenti del sistema della ricerca nazionale, come le università, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), il Consiglio nazionale delle ricerche e i laboratori pubblici, per l’acquisizione di specifiche conoscenze necessarie all’assolvimento dei propri compiti di prevenzione, controllo e monitoraggio dell’ambiente.”*;
- il Decreto Legge 29/09/99, n.381 intitolato *“Istituzione dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, ha istituito all’art. 1 l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia;
- la legge 27/9/2007 n. 165, nonché il decreto legislativo attuativo 31/12/2009, n. 213, e l’emanazione del nuovo statuto dell’Ente, la cui approvazione da parte del MIUR è stata pubblicata in GU n. 27 del 02/2/2018, che ha dato luogo al riordino dell’INGV;
- l’INGV, come previsto dal proprio Statuto, in particolare all’art. 2 comma 2 lettera b) *“... (omissis)...progetta e coordina programmi nazionali e internazionali nell’ambito delle linee di ricerca di cui ai punti precedenti, anche in partenariato con altre istituzioni pubbliche e private, con particolare attenzione ai programmi di studio e di valutazione della pericolosità sismica, vulcanica e ambientale; può partecipare a programmi avviati da altri; può stipulare accordi e convenzioni per la fornitura dei dati, elaborazioni e consulenze di elevato valore scientifico e tecnologico a favore di enti di ricerca pubblici e privati, pubbliche amministrazioni, enti locali e soggetti privati”*;
- l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (oggi ANAC) con Determinazione n. 7 del 21/10/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti

pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;

- l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni, stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'articolo 133, lett. a), n. 2) del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

CONSIDERATO CHE:

- gli acquiferi mostrano variazioni di natura idrologica e geochemica correlate anche a fenomeni tettonici oltre che vulcanici;
- negli ultimi anni, grazie ai progressi ottenuti nelle attività di prospezione e monitoraggio in diversi campi delle scienze della Terra, anche le osservazioni delle variazioni idrologiche e geochemiche, associate a variazioni di ulteriori parametri fisici e chimico-fisici, stanno suscitando molto interesse per i risultati che lasciano intravedere in termini di un possibile loro utilizzo per la comprensione dei fenomeni caratterizzanti la dinamica della crosta terrestre;
- nel territorio italiano (in aree non vulcaniche) non è mai stato eseguito a tal fine un controllo sistematico, organico e prolungato nel tempo a scala nazionale dei parametri geochemici e idrologici e risulta oggi evidente l'importanza di monitorare le variazioni di tali parametri con maggiore capillarità e in tempo reale;

- le reti di monitoraggio automatico in continuo di parametri sia fisici che chimici di acque di pozzo e sorgenti rappresentano lo strumento al momento più efficace per il trasferimento delle informazioni relative a variazioni in corso;
- varie ARPA effettuano già tale tipo di monitoraggio in continuo nei relativi territori regionali, ma i dati che vengono raccolti non sono sistematicamente utilizzati per finalità di ricerca in campo vulcanologico e sismologico;
- INGV ha installato reti di monitoraggio idrogeochimico in continuo in alcuni pozzi e sorgenti su varie aree del territorio nazionale nell'ambito di progetti di ricerca e sviluppo. I dati acquisiti popolano i data-base della sala di monitoraggio della Sezione di Palermo. Tenuto conto della esperienza acquisita, INGV è interessato ad estendere la rete di monitoraggio in continuo su qualunque sito di interesse vulcanologico e sismologico;
- in data 28 marzo 2018 è stato sottoscritto l'Accordo Quadro tra ISPRA e INGV, in cui, tra le specifiche materie possibili oggetto di convenzione, sono contemplati gli "studi e analisi di idrogeochimica in pozzi e sorgenti";
- in applicazione del Piano Triennale SNPA 2018-2020 adottato con Delibera n. 33 del 4 aprile 2018 dal Consiglio Nazionale del Sistema, è stato appositamente istituito, all'interno del Tavolo Istruttorio del Consiglio (TIC) II "Controlli e Monitoraggi", il Sottogruppo Operativo SO II/03-07 "Monitoraggio idrogeochimico per analisi integrata di pericolosità geologiche";
- con Delibera n. 36 del 9 maggio 2018, il Consiglio SNPA ha approvato la denominazione, la descrizione sintetica delle attività attribuite e gli obiettivi individuati dei TIC;
- in data 3 ottobre 2018 il Consiglio Nazionale del SNPA ha attivato i Gruppi di lavoro, le Reti dei Referenti tematici e i Sottogruppi Operativi, tra i quali il SO II/03-07 "Monitoraggio idrogeochimico per analisi integrata di pericolosità geologiche" a cui aderiscono ARPA Emilia Romagna, ARPA Toscana, ARPA Piemonte, ARPA Liguria, ARPA Campania e ARPA Calabria, oltre a ISPRA;
- durante la videoconferenza del 22 novembre 2018, alla presenza del responsabile del TIC 2 Gruppo 3, di alcuni membri del Technical Board del TIC 2 e dei rappresentanti delle ARPA Emilia Romagna, Piemonte, Toscana e Calabria, è stato affidato ad ISPRA il coordinamento

del SO II/03-07 “Monitoraggio idrogeochimico per analisi integrata di pericolosità geologiche”;

- le attività oggetto della presente convenzione rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore alle Parti e che le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela dell'ambiente e ricerca scientifica;
- le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dalla AVCP (ora ANAC), intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto della presente convenzione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

ART. 2

(Oggetto)

Con la presente Convenzione SNPA e INGV concordano di instaurare un rapporto di collaborazione e partnership, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, seguendo i principi di maggiore efficacia, efficienza e funzionalità della Pubblica Amministrazione.

La Convenzione è finalizzata a mettere a sistema a livello nazionale e per le finalità indicate in premessa, le informazioni già disponibili a livello regionale, derivanti dal monitoraggio in continuo di parametri sia fisici che chimici di acque di pozzo e di sorgente che viene condotto dalle ARPA nei territori di competenza. Tali dati verranno integrati con i dati di monitoraggio in continuo degli acquiferi che INGV già svolge in diversi contesti territoriali insieme ad altri parametri chimico-fisici consentendo di disporre di una banca dati uniforme, necessaria per monitoraggi dell'attività vulcano-tettonica e per studi di carattere ambientale a livello nazionale. L'analisi delle variazioni dei parametri monitorati potrà consentire di individuare indicatori di fenomeni transienti in atto, risultando particolarmente utile in aree vulcaniche e sismiche. La convenzione non è di per sé finalizzata ad attività di allerta e di protezione civile.

ART. 3

(Modalità di esecuzione delle attività)

Le ARPA che gestiscono reti di monitoraggio automatico in continuo di acque di pozzo e sorgenti forniranno i dati raccolti, in tempo quasi-reale, al Nodo nazionale della rete SINANET gestito da ISPRA per l'archiviazione sistematizzata e la diffusione degli stessi.

L'INGV si impegna ad organizzare un osservatorio nazionale per la geochimica dedicato presso la Sede di Palermo che renderà accessibili tramite la rete SINANET i propri dati di monitoraggio in continuo degli acquiferi.

Le ARPA che non dispongono di sistemi di monitoraggio in continuo saranno destinatarie, da parte di INGV del trasferimento di know-how per l'installazione e la gestione di tali sistemi. Inoltre, per le ARPA facenti parte delle Regioni della Convergenza definite nei PON Ricerca e Competitività e PO FESR sarà possibile, nell'ambito dei PON/POR, mettere a loro disposizione delle stazioni di misura per monitoraggio in continuo, attraverso appositi accordi di comodato d'uso gratuiti, unitamente al supporto tecnico scientifico per l'installazione delle strumentazioni di misura in continuo di dati idrogeochimici nei pozzi di interesse per la Convenzione che entreranno a far parte delle reti di controllo delle ARPA. Una volta che i nuovi sistemi di monitoraggio saranno realizzati, le ARPA invieranno i dati raccolti al Nodo nazionale della rete SINANET gestito da ISPRA.

Nell'ambito del Sottogruppo Operativo SO II/03-07 "Monitoraggio idrogeochimico per analisi integrata di pericolosità geologiche" del TIC II del Piano Triennale SNPA 2018-2020, è prevista la costituzione di un Gruppo di Esperti (GdE) formato da esperti di ISPRA, di INGV, delle ARPA già coinvolte e di quelle che lo saranno in futuro, con il supporto dell'Università Sapienza. Tale Gruppo di Esperti avrà il compito di definire i tipi di dati, il loro formato e gli standard di riferimento delle informazioni che verranno trasferite ad ISPRA per la loro archiviazione sistematizzata e per esaminare l'insieme di dati e valutare le eventuali correlazioni esistenti tra variazioni dei valori dei parametri monitorati e vulcanismo e sismicità. Tali esperti stabiliranno dei contatti continuativi per tutta la durata della Convenzione e si riuniranno nelle sedi di Roma (ISPRA e INGV), Palermo (INGV) e in quelle delle ARPA ritenute di volta in volta più opportune.

ART.4

(Durata e decorrenza della Convenzione)

La presente Convenzione ha la durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

ART. 5

(Spese)

La Convenzione è stipulata a titolo gratuito e gli oneri derivanti sono da ritenersi a carico degli Istituti nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali.

ART. 6

(Nomina dei Responsabili di Convenzione)

Il Responsabile di Convenzione SNPA è: il dott. Valerio Comerci, Tecnologo III livello, Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia, Roma, coordinatore del suddetto SO II/03-07.

Il Responsabile di Convenzione INGV è: il dott. Francesco Italiano, Primo Ricercatore, Direttore Sezione INGV di Palermo.

ART. 7

(Compiti delle Parti)

L'ISPRA, come stabilito nell'ambito dell'attuazione del Piano triennale Attività del SNPA, coordinerà le attività del Sottogruppo Operativo SO II/03-07 "Monitoraggio idrogeochimico per analisi integrata di pericolosità geologiche", facente parte del TIC II "Controlli e Monitoraggi".

L'ISPRA, le ARPA e l'INGV partecipano al GdE dedicato alla definizione dei dati da misurare e del formato da utilizzare per la loro trasmissione al nodo SINANET, oltre che all'analisi, interpretazione ed elaborazione dei dati raccolti.

L'ISPRA si impegna, dedicando apposito personale, ad acquisire, archiviare i dati delle misurazioni e a diffonderli in continuo e in tempo quasi-reale, pubblicandoli attraverso il nodo SINANET.

L'INGV, in collaborazione con le ARPA, si occuperà di selezionare tra le stazioni di monitoraggio esistenti, quelle utili per l'attività prevista dalla presente convenzione, proporrà gli standard analitici di riferimento per i dati, concorderà l'implementazione della rete di monitoraggio con apposite ulteriori strumentazioni di misura e parteciperà all'interpretazione dei dati.

Inoltre, l'INGV, nell'ambito di progetti a valere su fondi PON/POR, offrirà alle ARPA facenti parte delle Regioni della Convergenza la possibilità di realizzare o sviluppare la propria rete di monitoraggio con apposite strumentazioni di misura da installare in pozzi ritenuti di interesse ai fini del monitoraggio e della ricerca. Le strumentazioni verranno date in uso alle ARPA attraverso appositi contratti di comodato d'uso gratuito a valle del trasferimento del necessario know-how e secondo le modalità consentite dai fondi di progetto.

Le ARPA si occuperanno di raccogliere i dati idrogeochimici misurati dalle proprie reti di monitoraggio in continuo e di trasmetterli in tempo reale o quasi-reale al Nodo nazionale della rete SINANET gestito da ISPRA, secondo i formati e gli standard definiti dal suddetto GdE.

Le ARPA che si renderanno disponibili, nell'ambito della programmazione regionale delle attività, ad installare nei pozzi di propria competenza e di interesse INGV la strumentazione messa a disposizione, si occuperanno della loro gestione e manutenzione nonché della raccolta dei relativi dati misurati e trasmissione al Nodo SINANET.

INGV contribuirà alle attività del GdE anche garantendo il flusso informativo di dati da INGV al nodo SINANET.

ART. 8

(Altri soggetti coinvolti)

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente Convenzione, ISPRA, le ARPA e INGV si avvarranno eventualmente di altri soggetti tecnico-scientifici nel rispetto della normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi.

Rimane ferma ogni esclusiva e diretta responsabilità di questi ultimi per l'osservanza di ogni normativa vigente nonché, nei confronti dell'Amministrazione, per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi nascenti dalla presente Convenzione.

ART. 9

(Obblighi delle Parti)

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo.

ART. 10

(Trattamento dei dati)

Le Parti provvedono al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione, in conformità al disposto del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

ART. 11

(Proprietà dei risultati e pubblicazioni)

I risultati e la documentazione derivanti dalla presente Convenzione sono di proprietà di entrambe le Parti, e in particolare dei partecipanti al suddetto GdE, che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti morali dell'autore.

I risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi, divulgati o costituire oggetto di pubblicazione previa comunicazione all'altra Parte e, in particolare, ai partecipanti al GdE.

Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento alla presente Convenzione.

ART. 12

(Recesso)

Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno 30 giorni mediante posta elettronica certificata (PEC).

ART. 13

(Spese ed oneri fiscali)

La presente Convenzione sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazione e integrazioni.

ART. 14

(Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, le Parti eleggono il proprio domicilio: SNPA, in Roma, Via Vitaliano Brancati n. 48, l'INGV, in Roma, via di Vigna Murata 605.

ART. 15

(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

ART. 16

(Foro competente)

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale competente.

ART. 17

(Clausola di salvaguardia)

Per il territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano il presente atto è applicato nel rispetto delle disposizioni dello statuto di autonomia speciale, delle relative norme di attuazione e della sentenza 212/2017 della Corte Costituzionale.

Il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241

Per INGV

.....

Per SNPA

Il Presidente

Firmato digitalmente da Stefano Laporta
Data: 03/05/2019, 16:15:22